



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESARO
Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica
nella persona del Giudice Giulio Fanciaresi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **R.G. 988/2023** promossa da:

Parte_1

(C.F. _____
e dell'

C.F._1

, con il patrocinio dell'Avv.
NICOLA
ATTORE-OPPONENTE

contro

Controparte_1

(C.F. _____ P.IVA_1 _____), con il
MA F

CONVENUTO-OPPOSTO

e con l'intervento di

Controparte_1

(C.F. _____
e dell'A

C.F._2

), con il patrocinio dell'Avv.
CO

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso chiedendo:

l'attore-opponente Parte_1 (riportandosi alla memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c.):

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda, istanza ed eccezione

In via preliminare: sospendersi ai sensi dell'art. 649 c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni diffusamente dedotte.

Ancora in via preliminare: previa qualificazione dell'iniziativa processuale del Sig. Controparte_1 in termini di mero intervento adesivo, dichiarare inammissibili e dunque rigettare tutte le domande, istanze e conclusioni (anche) dallo stesso rassegnate con il proprio atto di costituzione in giudizio, provvedendo conseguentemente in punto di spese di lite.

Nel merito, in via principale: per tutti i motivi esposti in narrativa del presente atto, revocarsi e/o dichiararsi la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 182/2023 Ing., del 9.03.2021, n. 253/2023 R.G., emesso in data 8.03.2023 dal Tribunale di Pesaro e notificato a mezzo posta in data 12.04.2023, perché infondato, ingiusto ed illegittimo.

Ancora nel merito, in via principale: in ragione della circostanza per la quale la società [...] CP_1 stessa, con il proprio atto di costituzione nel presente giudizio di opposizione, ha invocato à, al rapporto negoziale di cui è causa, della clausola compromissoria di cui all'art. 7 del contratto del 23.12.2010, per tutte le ragioni dedotte, revocarsi e/o dichiararsi la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 182/2023 Ing., del 9.03.2021, n. 253/2023 R.G., emesso in data 8.03.2023 dal Tribunale di Pesaro e notificato a mezzo posta in data 12.04.2023, perché emesso da giudice carente di giurisdizione.

Condannare la Parte_2 nonché il Sig. [...] CP_1 ai sensi dell'ar liquidarsi d'uff via equitativa. [...]

Con vittoria di spese e compensi di procuratore inerenti al procedimento monitorio ed al presente procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.”

(in via istruttoria la parte ha altresì chiesto la modifica/revoca dell'ordinanza istruttoria e insistito per l'accoglimento dei mezzi istruttori formulati, opponendosi all'eventuale ammissione di quelli avversari);

il convenuto-opposto Controparte_1

(riportandosi alla comparsa di risposta):

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

- in via preliminare: dichiarare improcedibile la domanda svolta da parte attrice, stante la presenza di clausola contrattuale prevedente arbitrato;

- sempre in via preliminare: dichiarare prescritta l'azione ex adverso proposta essendo decorsi oltre 10 anni dalla stipula della proposta irrevocabile di acquisto del 23.12.2010;

- sempre in via preliminare: dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione della presente azione con riguardo al contratto di appalto ex art 1667 cc;

- sempre in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio – ne bis in idem – stante l'identità con precedente causa definita avanti al Tribunale di Pesaro RG n. 3283/2013;

- sempre in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio stante il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs 28/2010;

- nel merito: rigettare tutte le domande e richieste avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni sopra esposte e quindi confermare il d.i. n. 182/2023 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 8 marzo 2023

- In ogni caso: condannare controparte a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. per una somma non inferiore ad € 5.000,00.

Con vittoria di spese funzioni ed onorari in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.”

(in via istruttoria la parte si è altresì opposta all'avversaria richiesta di modifica/revoca dell'ordinanza istruttoria e ha effettuato produzione documentale);

il terzo chiamato Controparte_1 (anch'esso riportandosi alla comparsa di risposta):
allo stesso modo to.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Controparte_1 ha agito in via monitoria davanti al Tribunale di Pesaro nei confronti di Parte_1 al fine di ottenere l'ingiunzione di pagamento dell'importo capitale di degli interessi legali sino al saldo.

Con il ricorso per ingiunzione è stato azionato il credito portato dalle fatture n. 5 del 02/04/2012, n. 37 del 15/11/2012 e n. 26 del 30/11/2013, afferenti ad acconti e saldo per un non meglio specificato contratto di appalto, nonché da cinque assegni bancari emessi dall'ingiunto a copertura delle fatture e poi rivelatisi scoperti al momento dell'incasso (con conseguente elevazione di protesto). Il Tribunale di Pesaro, in accoglimento della domanda del ricorrente, ha emesso il decreto ingiuntivo n. 182/2023 del 08/03/2023, concedendo altresì la provvisoria esecuzione dello stesso *ex art.* 642 c.p.c. per l'intero importo.

2.

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione il *Pt_1* sulla base di diverse eccezioni, domandando la revoca del decreto ingiuntivo oppure a condanna della controparte al risarcimento del danno da lite temeraria *ex art.* 96 c.p.c., oltre al rimborso delle spese di lite. Lo stesso *Pt_1* ha altresì domandato, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo *ex art.* 649 c.p.c. e la riunione dell'instaurato giudizio di opposizione con altro processo pendente avanti al medesimo Tribunale di Pesaro rubricato R.G. n. 703/2022.

Più nel dettaglio, con l'atto introduttivo del presente giudizio l'opponente ha: i) eccepito l'inadempimento di *Controparte_1* dovuto alla violazione di un complesso programma negoziale realizzato stipula di tre contratti (un preliminare di vendita di villetta da costruire del 23/12/2010, un appalto e una vendita di terreno del 29/03/2012), a causa dell'insufficienza edificatoria di un terreno trasferito al *Pt_1* a inizio 2012, e comunque dovuto alla mancata esecuzione delle opere appaltate alla predetta società (costruzione di una villetta singola); ii) eccepito la prescrizione del credito (per euro 22.000,00) di cui alla fattura n. 37 del 15/11/2012; iii) eccepito, altresì, la prescrizione e anche il parziale pagamento (nel limite di euro 11.000,00) del credito (per euro 22.000,00) di cui alla fattura n. 5 del 02/04/2012; iv) contestato la legittimità e la valenza probatoria degli assegni bancari posti da *Controparte_1* alla base del ricorso monitorio, in quanto redatti "in bianco" (privi dell'beneficiario) e postdatati (recanti una data successiva a quella di effettiva emissione).

3.

Integratosi ritualmente il contraddittorio, nel giudizio così instaurato si sono costituiti *Controparte_1* e *Controparte_1* – che, in qualità di socio e amministratore di [...] *CP_1* su [...] ne processuale adiuvante di quella dell'opposta, s'peraltro aggiungere nulla di più alle difese di quest'ultima – contestando la fondatezza dell'opposizione e domandandone il rigetto, con vittoria delle spese. Gli stessi hanno altresì domandato la domanda della controparte al risarcimento del danno *ex art.* 96 c.p.c.

L'opposta ha a sua volta sollevato plurime eccezioni sia di rito, incentrate per lo più sull'improcedibilità del presente giudizio (per l'esistenza di una clausola arbitrale prevista dall'art. 7 del preliminare di vendita del 23/12/2010, per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria in materia di diritti reali *ex art.* 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 ovvero, ancora, per esistenza di un giudicato esterno su identica controversia rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Pesaro n. 387/2015) e sull'assenza di connessione con il processo iniziato davanti al Tribunale di Pesaro con R.G. 703/2022, sia di merito. Con particolare riferimento a queste ultime, *Controparte_1* ha: i) eccepito l'assenza di un collegamento negoziale tra la vendita del [...] 03/2012 e il

preliminare di vendita della villetta da costruire del 23/12/2010, nonché, a monte, il mancato perfezionamento di tale preliminare e l'inesistenza di un contratto di appalto stipulato tra le parti (aspetto, quest'ultimo, che però è stato successivamente ritrattato nel proprio atto difensivo), rimarcando, allo stesso tempo, il proprio esatto adempimento ai contratti comunque stipulati con il **Pt_1** ii) eccepito la prescrizione del diritto del **Pt_1** di risolvere il preliminare di vendita del 23/12/2010; iii) eccepito, senza tuttavia con riferimento a quale dei contratti più volte menzionati, la decadenza e prescrizione della garanzia per vizi *ex art.* 1667 c.c., stante l'asserita mancata contestazione delle fatture via via emesse da **Controparte_1** nell'arco del rapporto; iv) eccepito, ancora, che la mancata esecuzione dei lavori di costruzione della villetta era dipesa unicamente dall'inadempimento del **Pt_1** posto che da un certo momento in avanti gli assegni bancari da costui consegnamento si erano rivelati scoperti e, quindi, protestati; v) eccepito la mancata prescrizione dei crediti rinvenienti dalle fatture per cui è stata emessa ingiunzione di pagamento, dovendosi al riguardo ritenere che la prescrizione decennale dei diritti azionati decorra non già dalla data delle fatture ma dalla data di scadenza degli assegni bancari emessi a loro saldo (rispettivamente n. 4 con scadenza 30/05/2013 e n. 1 con scadenza 30/11/2013).

4.

Le parti hanno depositato nei termini di legge alcune delle memorie integrative *ex art.* 171-ter c.p.c. e la causa è stata istruita esclusivamente a mezzo di produzione documentale.

Disattesa l'istanza di riunione, con ordinanza del 10 maggio 2024 è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e all'udienza dell'8 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione. In tale occasione l'opponente ha avanzato domanda di modifica/revoca dell'ordinanza istruttoria, mentre l'opposta ha sollevato un'ulteriore eccezione di giudicato esterno evidenziando la definitività della sentenza n. 408/2024 resa il 24/04/2024 dal Tribunale di Pesaro nell'ambito del processo R.G. n. 703/2022.

5.

Preliminarmente va disattesa l'istanza di modifica/revoca dell'ordinanza istruttoria di parte opponente. La stessa non è stata motivata e allo stato attuale non emergono elementi che evidenzino la necessità o l'utilità di modificare o revocare la suddetta ordinanza.

6.

Vanno altresì rigettate le eccezioni preliminari sollevate da parte opposta per contestare la procedibilità del presente giudizio, essendo tutte manifestamente infondate.

L'invocata clausola arbitrale si riferisce esclusivamente alle controversie e alle correlate azioni inerenti al preliminare di vendita di immobile da costruire concluso il 23/12/2010, pertanto nulla ha a che vedere con il presente giudizio, il quale ha ad oggetto crediti aventi origine in un contratto di appalto stipulato tra le parti.

La prospettata ipotesi di mediazione obbligatoria esula completamente dal caso di specie, atteso che il presente giudizio non verte su questioni relative a diritti reali bensì a rapporti obbligatori scaturenti da un contratto di appalto.

Da ultimo, non viene in rilievo nel presente giudizio l'autorità di cosa giudicata della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 387/2015. Come anche riconosciuto nella successiva sentenza del Tribunale di Pesaro n. 408/2024, essa ha riguardato un rapporto giuridico diverso sul piano sia soggettivo che oggettivo e – per quel che rileva in questa sede – si è limitata ad affermare «la validità del contratto di appalto tra le odierne parti e il carattere postdatato

di titoli consegnati dal Pt_1 alla CP_1 tuttavia tale sentenza, di mero rigetto dell'opposizione proposta da Pt_1 nei confronti di CP_2 non enuncia alcun dispositivo nei confronti della Controparte_1 (c. . Pesaro, 24 a 4, n. 408).

7.

Ciò premesso, è invece pertinente nel presente giudizio la valenza di giudicato della sentenza n. 408/2024 pronunciata dal Tribunale di Pesaro tra le stesse parti in causa. La relativa eccezione è stata ritualmente proposta da parte opposta e, sebbene il documento prodotto a sua dimostrazione sia privo della certificazione di cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., la controparte ha sostanzialmente riconosciuto l'avvenuto passaggio in giudicato di tale decisione, essendosi solo limitata a rilevare che essa è intervenuta tra le stesse parti ma ha un oggetto parzialmente diverso (su questi aspetti si cfr., di recente, Cass. civ., Sez. III, 20 giugno 2024, ord. n. 17070; Cass. civ., Sez. III, 28 dicembre 2023, sent. n. 36258).

Occorre, dunque, prendere le mosse dalla citata sentenza e stabilire sia in che rapporto essa si pone con il presente giudizio sia qual è l'oggetto della cosa giudicata (cd. *quid decisum*) che spiega efficacia vincolante.

Nella sentenza n. 408/2024 il Tribunale di Pesaro, per decidere sulla domanda di risoluzione (per inadempimento) del preliminare di vendita dell'erigendo immobile datato 23/12/2010 e del collegato contratto di appalto proposta dal Pt_1 ei confronti di [...] CP_1 (oltre che dei suoi soci illimitatamente respons Controparte_1 e [...] CP_3), si è dovuto occupare dell'esistenza e della qualif m rapporto giuridico intercorso tra le parti in cui si iscriveva il diritto alla risoluzione contrattuale. Ciò che il precedente Giudice ha stabilito di quel rapporto è cosa giudicata nell'odierno processo, venendo qui in discussione un altro diritto che appartiene al medesimo rapporto giuridico già oggetto di accertamento: si tratta del diritto al pagamento del compenso dovuto a Controparte_1 in forza del contratto di appalto stipulato con il Pt_1 lo stesso su cui traddetto nel precedente giudizio.

nde da quanto osservato che sussiste una pregiudizialità logica tra il rapporto giuridico intercorso tra Controparte_1 e il Pt_1 già accertato con forza di giudicato dalla sentenza del Tribunale di Pesaro n. 408/2024, e il diritto al pagamento del compenso dell'appaltatore che è qui *sub iudice*. Invero, rispetto al diritto dedotto nel presente giudizio l'esistenza e la qualificazione di quel rapporto costituiscono un necessario antecedente logico che non può più essere messo in discussione.

La giurisprudenza di legittimità, occupandosi del tema dei cd. limiti oggettivi del giudicato, ormai da tempo si esprime in senso conforme a quanto sopra evidenziato. È infatti ricorrente l'affermazione del principio secondo cui «qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il *petitum del primo*» (così Cass. civ., Sez. III, 24 gennaio 2024, ord. n. 2387).

Applicando le suesposte considerazioni al caso di specie va rilevato che la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 408/2024 ha accertato le seguenti circostanze, ormai coperte dal

giudicato e incontrovertibili nel presente giudizio: i) in parte motiva ha riconosciuto che «vi è stata la conclusione di un preliminare di acquisto di cosa futura ovvero del villino» (cioè il negozio perfezionatosi il 23/12/2010 secondo lo schema dell'accettazione della proposta irrevocabile di acquisto), che «veniva tra le parti stipulato anche un contratto di appalto per la costruzione di tale villino erigendo» e, infine, ha «affermato il collegamento negoziale tra il preliminare dell'anno 2010 di acquisto del villino e il contratto di acquisto del terreno del 29.3.12» (ossia la vendita del terreno, comunque non contestata tra le parti); ii) ancora in parte motiva, riferendosi alla posizione del **Pt_1** ha rilevato che «l'attore [...] fin dall'inizio sapeva che il progetto era da approvare e aveva sizione tecnici e documentazione tecnica per conoscere le – limitate – potenzialità edificatorie dell'area» e che «le domande di risoluzione dei contratti preliminare di acquisto e di appalto e di condanna al risarcimento del danno vanno dunque disattese»; iii) nel dispositivo ha rigettato la domanda del **Pt_1** di risoluzione del preliminare di vendita di immobile da costruire e del collegato di appalto. In sintesi, dunque, è stato accertato che [...] **CP_1** e il **Pt_1** hanno realizzato un'operazione economica unitaria articolata in coll preliminare di vendita di villetta da costruire del 23/12/2010, un appalto per i lavori di costruzione e una vendita del terreno su cui erigere la villetta del 29/03/2012), e che nessuna violazione del programma negoziale è stata commessa da [...] **CP_1** in quanto il **Pt_1** era senz'altro informato della destinazione urbanistica acquistata e di limitate potenzialità edificatorie.

8.1.

Passando ora ad esaminare il merito della controversia, va dato atto che gli scritti difensivi delle parti si richiamano indistintamente ai (tre) contratti tra di loro stipulati senza considerare che l'esistenza di un collegamento negoziale non priva ciascun contratto della propria individualità – quanto a causa, effetti e regime giuridico applicabile – ma determina la loro convergenza verso un risultato economico unitario, ed è grazie a questa correlazione funzionale che risulta applicabile la regola, immanente al collegamento stesso, secondo cui essi *simul stabunt simul cadent*, di talché le vicende dell'uno possono ripercuotersi sugli altri (v. Cass. civ., Sez. I, 6 luglio 2015, sent. n. 13888).

Va dunque chiarito che il titolo oggetto del presente giudizio è il contratto di appalto stipulato tra le parti in causa. A tal riguardo è assorbente il rilievo secondo cui l'esistenza di tale contratto è stata riconosciuta con efficacia di giudicato dalla sentenza del Tribunale di Pesaro n. 408/2024. Oltre a ciò, comunque, la stipula di un appalto di lavori tra C.P. Costruzioni e il **Pt_1** risulta da plurimi elementi di prova: l'esistenza di un capitolato di lavori (doc. 4 all. D p. opponente), le fatture emesse da **Controparte_1** – sia quelle saldate che quelle rimaste insolute e azionate in sede moni ure come “*acconto contratto appalto*”, “*acc. su contratto appalto*”, “*acc. contratto appalto lavori*” ovvero “*saldo per compensi contratto appalto*” (doc. 3 all. D p. opponente; doc. 1 ricorso monitorio) e anche il contratto di mutuo fondiario condizionato allo stato di avanzamento dei lavori (cd. S.A.L.) stipulato dal **Pt_1** con Banca delle Marche S.p.A. (doc. 5 all. D p. opponente). Pertanto, è alla discipl ppalto che si deve far riferimento per stabilire se sussista il diritto al compenso fatto valere da **Controparte_1**

8.2.

Non possono essere considerate in questa sede le eccezioni di inadempimento sollevate dal **Pt_1** (e le correlate controdeduzioni della controparte), vuoi in relazione alla co operazione economica di costruzione della villetta vuoi con specifico

riferimento all'appalto di lavori, in quanto su di esse è sceso il giudicato rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Pesaro n. 408/2024.

A questo riguardo, la giurisprudenza di legittimità esclude recisamente che, una volta formatosi il giudicato sulla domanda di risoluzione di un contratto, la stessa questione possa essere nuovamente esaminata (in via di azione o di eccezione) in un diverso giudizio, ancorché con oggetto diverso. È stato infatti osservato che *«il rigetto, con pronuncia avente efficacia di giudicato, della domanda di risoluzione di un contratto preclude la riproposizione della medesima azione, sia pure sulla base di un diverso “petitum” o di una differente “causa petendi”, atteso che la nuova domanda di risoluzione, sebbene fondata su motivi diversi, tenderebbe a realizzare una situazione giuridica opposta a quella della sussistenza del rapporto già accertata dal precedente giudicato»* (così Cass. civ., Sez. III, 15 febbraio 2018, sent. n. 3702); e dunque, anche se nel giudizio successivo venisse prospettato un diverso inadempimento, *«il giudicato di rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento preclude la riproposizione di una nuova domanda di risoluzione fondata su inadempimenti conosciuti o conoscibili alla data di proposizione della prima domanda e non fatti valere con essa»* (così Cass. civ., Sez. III, 18 febbraio 2020, ord. n. 4003).

Invero, l'eccezione di inadempimento basata sull'asserita insufficienza edificatoria del terreno trasferito da **Controparte_1** al **Pt_1** è stata già apprezzata dal precedente Giudice, il quale ha ritenuto non provati i fatti posti a suo fondamento e ha rigettato la domanda risolutoria. L'altra eccezione di inadempimento, inerente alla mancata realizzazione delle opere oggetto del contratto di appalto, è ugualmente preclusa dal precedente giudicato, trattandosi di circostanze che ben avrebbero potuto essere dedotte a sostegno dell'invocata risoluzione contrattuale nel giudizio definito dal Tribunale di Pesaro con sentenza n. 408/2024. Il **Pt_1** infatti, ha affermato che il presunto inadempimento della controparte si sarebbe verificato almeno dall'anno 2013, se non addirittura prima. Ogni questione afferente all'inadempimento dell'appalto tra **[...]** **CP_1** e il **Pt_1** deve pertanto ritenersi preclusa dal giudicato, che ai sensi dell'art. **[...]** **re** **[...]** e il deducibile con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione giudiziale (di recente si v. Cass. civ., Sez. II, 3 settembre 2025, ord. n. 24432).

8.3.

Può essere invece affrontata l'eccezione di prescrizione invocata dal **Pt_1** poiché essa attiene al (diverso) diritto al compenso di **Controparte_1** avente origine nel contratto di appalto già accertato con valenza di prova vincente a dal giudicato di cui alla sentenza n. 408/2024 del Tribunale di Pesaro.

L'eccezione è fondata con riferimento ai crediti portati dalle fatture n. 5 del 02/04/2012 e n. 37 del 15/11/2012, per complessivi euro 44.000,00. Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato infatti depositato a più di dieci anni di distanza dal sorgere dei crediti, ossia il 3 febbraio 2023, e non risulta che prima vi siano stati altri atti interruttivi del termine di prescrizione decennale.

Altresì, non sono condivisibili i rilievi attraverso cui parte opposta vorrebbe paralizzare l'eccezione in discorso.

In primo luogo, sono del tutto inconferenti i riferimenti all'intervenuta prescrizione del diritto alla risoluzione del contratto preliminare del 23/12/2010, nonché la prescrizione e decadenza della garanzia per vizi dell'opera ex art. 1667 c.c. a causa della mancata contestazione delle fatture emesse da **Controparte_1**. Come più sopra evidenziato, il

presente giudizio non verte sul cennato preliminare ma ha ad oggetto l'appalto stipulato tra le parti per lavori di costruzione edile, rispetto al quale il **Pt_1** non ha contestato la presenza di vizi nell'opera, ma più semplicemente (con e ormai preclusa dal giudicato) la mancata esecuzione dell'opera stessa. È pacifico, anche in giurisprudenza, che la speciale disciplina della garanzia per vizi riguarda esclusivamente i difetti e le difformità dell'opera realizzata e non è applicabile al diverso caso della mancata esecuzione *tout court* dell'opera medesima (di recente si v. Cass. civ., Sez. II, 4 marzo 2025, n. 5771).

In secondo luogo, è infondata l'osservazione in base alla quale i crediti di cui alle indicate fatture non sarebbero prescritti in quanto provati dagli assegni bancari con scadenza 30/05/2013 (doc. 2 ricorso monitorio), con l'effetto di spostare in avanti il *dies a quo* della prescrizione decennale. In assenza di altre specificazioni, si ritiene che con tale rilievo [...]

CP_1 abbia inteso insistere sulla mancata prescrizione del diritto sorto da **damentale** (di appalto) che sottostà all'emissione dei titoli di credito, poiché, diversamente opinando, l'azione esperibile verso il traente in base al cd. rapporto cartolare (di cui agli assegni bancari) si sarebbe abbondantemente prescritta già sei mesi dopo la loro emissione (art. 75 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736). Ciò chiarito, per superare tale rilievo è sufficiente considerare gli assegni sono stati emessi dal Gostoli "in bianco" (senza indicazione del beneficiario) e con scadenza postdatata (successiva alla data dell'effettiva emissione): tale circostanza è stata già accertata con la sentenza n. 387/2015 resa dal Tribunale di Pesaro – che sebbene priva di forza di giudicato ha certamente una valenza indiziaria – inoltre risulta dalla documentazione complessivamente versata in atti, in particolare dai documenti prodotti dalla stessa da parte opposta (doc. 5 p. opposta; doc. 2 ricorso monitorio). Queste caratteristiche portano a negare che detti assegni integrino una valida promessa di pagamento *ex art.* 1988 c.c., come tale idonea a interrompere il termine di prescrizione. La mancata indicazione del prenditore del titolo – e quindi, in sostanza, di colui che deve ricevere la dichiarazione – impedisce di ravvisare una volontà negoziale attuale diretta a promettere il pagamento o a riconoscersi debitore (cfr. Cass. civ., Sez. I, 15 gennaio 2020, n. 731; Cass. civ., Sez. I, 21 giugno 2013, sent. n. 15688) e oltretutto priva l'atto di un suo elemento essenziale, il quale avendo carattere recettizio non produce effetti se non è diretto a un destinatario determinato, cioè al creditore (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, 31 gennaio 2022, ord. n. 2855; Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2016, sent. n. 14533).

8.4.

È conseguentemente da ritenere assorbita l'eccezione di pagamento parziale del **Pt_1** riferendosi a una parte degli stessi crediti di cui è stata accertata l'intervenuta one come diversa causa estintiva.

8.5.

Sulla base dei motivi sopra esposti, l'opposizione spiegata dal **Pt_1** è in parte fondata e merita di essere accolta limitatamente alla somma di euro 44.000,00. A ciò consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la rideterminazione del credito di [...]
CP_1 che si quantifica in euro 58.000,00 per compenso di contratto di appalto c 26 del 30/11/2013.

Sulla somma così determinata vanno altresì riconosciuti gli interessi come da domanda con ricorso monitorio e pedissequo decreto ingiuntivo, di cui la parte opposta ha chiesto la conferma con comparsa di costituzione. Al riguardo, infatti, «laddove, con il ricorso monitorio, siano stati richiesti gli interessi sulla sorte capitale, la sentenza che, all'esito della successiva opposizione

ex art. 645 cod. proc. civ., revochi il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento di una somma minore di quella originariamente portata dall'ingiunzione, deve pronunciare anche sulla domanda relativa agli interessi, con riferimento al diverso importo oggetto di condanna, pur in difetto di una specifica riproposizione, da parte del creditore, della relativa istanza, essendo il giudice dell'opposizione tenuto a procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria fatta valere» (così Cass. civ., Sez. II, 27 settembre 2013, sent. n. 22281; analogamente si cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 28 maggio 2019, ord. n. 14486; Cass. civ., Sez. Lav., 20 maggio 2019, ord. n. 13530).

Trattandosi di un debito di valuta di fonte contrattuale, avente ad oggetto un debito liquido ed esigibile denaro, su tale importo vanno applicati gli interessi corrispettivi *ex art. 1282 c.c.* al tasso legale di cui all'*art. 1284, comma 1, c.c.* con decorrenza dal giorno successivo alla data di emissione/scadenza della fattura sopra richiamata (il 01/12/2013) al giorno antecedente alla proposizione della domanda giudiziale (il 02/02/2023, stante il principio di unitarietà bifasica del processo di opposizione a decreto ingiuntivo che inizia con il deposito del ricorso monitorio e prosegue con l'atto di citazione in opposizione).

Inoltre, dal momento della proposizione della domanda giudiziale (e quindi dal 03/02/2023, data di deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento) e fino al saldo sullo stesso importo sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale di cui all'*art. 1284, comma 4, c.c.* (cd. superinteressi). Infatti, vertendosi pur sempre in materia di interessi legali, il giudice può procedere d'ufficio all'accertamento degli elementi costitutivi dei cd. superinteressi, trattandosi per l'appunto di interessi legali ad un tasso maggiorato. Nel caso di specie ricorrono sicuramente tutti i presupposti di legge per poter applicare gli interessi *ex art. 1284, comma 4, c.c.* (anche secondo l'orientamento più restrittivo, seguito da parte della giurisprudenza, che vorrebbe limitare detti interessi alle sole obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale): obbligazione pecuniaria (contrattuale), mancata previsione nel contratto della misura degli interessi e identificazione della domanda giudiziale quale momento rilevante per la decorrenza degli interessi legali in questione (per questi aspetti v. di recente Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2025, ord. n. 28036).

9.

Quanto alla domanda avanzata sia dall'opponente sia dall'opposta di condanna della controparte al risarcimento del danno da lite temeraria *ex art. 96 c.p.c.*, le stesse sono infondate e devono essere rigettate.

Al riguardo si deve rilevare che l'obiettivo incertezza dei fatti di causa e le molteplici questioni sollevate hanno reso necessario l'accertamento giudiziario delle contrapposte ragioni delle parti, inoltre al fine di ritenere integrata la richiamata fattispecie di responsabilità aggravata non è sufficiente la mera infondatezza, ancorché manifesta, della pretesa azionata.

10.

Venendo ora ad esaminare la posizione del CP_1 la sua costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo va qualificata riguardo alla situazione giuridica sostanziale prospettata dalla parte e alle deduzioni svolte, anche a prescindere dalla denominazione usata negli scritti difensivi.

Essendo la società – sia di persone che di capitali – un soggetto di diritto a sé stante, autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, la posizione del socio illimitatamente responsabile che si costituisca spontaneamente nel giudizio inerente ad un

rapporto contrattuale tra la società e un terzo per sostenere le ragioni della prima può essere qualificato come intervento adesivo dipendente (cd. intervento *ad adiuvandum*), ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 27 gennaio 2014, sent. n. 1638; Cass. civ., Sez. I, 17 aprile 2003, n. 6169). Egli, infatti, è titolare di un proprio interesse giuridico all'esito del giudizio, dal momento che in caso di soccombenza della società e conseguente condanna al pagamento di somme di denaro potrebbe essere chiamato a rispondere in via sussidiaria con il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali (artt. 2291 e 2304 c.c.).

Pertanto, sulla scorta di quanto osservato, l'attività processuale svolta dal CP_1 – socio illimitatamente responsabile della società opposta (all. B. all. D p. opponente) – può qualificarsi come intervento adesivo dipendente rispetto alla posizione di Controparte_1

11.

Quanto alle spese di lite, va seguito il principio di soccombenza *ex art. 91 c.p.c.*, sicché, tenuto conto del complessivo svolgimento del processo comprensivo della fase monitoria a cognizione sommaria e della fase di opposizione a cognizione piena, nonché dell'esito finale del giudizio, la parte attrice-opponente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta-opposta (v. Cass. civ., Sez. III, 23 febbraio 2024, n. 4860). Va riconosciuta la soccombenza della medesima parte al fine della regolazione delle spese di lite anche rispetto al terzo intervenuto, in quanto «*in caso di intervento adesivo (ad opponendum rispetto alla pretesa attorea), l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata*» (così Cass. civ., Sez. Un., 30 ottobre 2019, sent. n. 27846).

Dette spese vengono liquidate come in dispositivo applicando, in relazione alla somma riconosciuta alla parte vincitrice (cd. *quantum decisum*), una diminuzione del 30% dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni per tutte le fasi della controversia, e pertanto: euro 1.786,00 per la fase di studio, euro 1.140,00 per la fase introduttiva, euro 3.969,00 per la fase istruttoria e di trattazione, nonché euro 2.977,00 per la fase decisionale. L'applicazione di tali parametri si giustifica in considerazione della violazione delle prescrizioni in tema di chiarezza degli atti processuali (art. 121 c.p.c. e art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c.), posto che gli scritti difensivi dell'opposta e del terzo intervenuto appaiono ripetitivi nonché connotati da passaggi farraginosi e chiaramente privi di attinenza rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio (circa l'incidenza della violazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali sulle spese di lite si v. App. Milano, Sez. V, sent. del 25 gennaio 2024).

Nessun aumento del compenso spetta al legale delle parti vittoriose per il numero dei soggetti difesi nello stesso processo, dal momento che il terzo intervenuto si è limitato a sommarsi alla convenuta depositando scritti difensivi in tutto e per tutto identici, senza nessuna differenziazione o argomentazioni nuova o diversa.

Si dà atto che i difensori della convenuta e del terzo intervenuto hanno reso dichiarazione di antistatarietà agli atti.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da *Parte_1* e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 182/2023 em *le di Pesaro* il 08/03/2023 e condanna *Parte_1* al pagamento in favore di [...] *Controparte_1* lla somma di euro 58.000,00, 1, c.c. con decorrenza dal 01/12/2013 al 02/02/2023, nonché interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. con decorrenza dal 03/02/2023 al saldo;
- rigetta la domanda proposta da *Parte_1* di condanna della controparte al risarcimento del danno da lite te c.p.c.;
- rigetta la domanda proposta da *Controparte_1* di condanna della controparte al risarcimento del danno da lite temeraria *ex art. 96 c.p.c.*;
- condanna *Parte_1* al rimborso delle spese di lite in favore di [...] *Controparte_1* e di *Controparte_1*, che si liquida complessivi euro 9.872,00 per compensi avvocato, oltre a spese forfettarie pari al 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle suddette spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari Avv. Enrico Andreoni e Avv. Francesco Lemma.

Così deciso in Pesaro, in data 22/01/2026.

Il Giudice
Giulio Fanciarese